



Comune di Quartucciu

Via Nazionale n.127

09044 Quartucciu (Ca)

Sito Internet: <http://www.comune.quartucciu.ca.it>

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA  
DI BENI E SERVIZI**

**Ai sensi dell'Art. 125 del D. Lgs. 163/2006**

Approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 20.02.2014

## **Articolo 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi, di seguito denominati "interventi".

2. Il presente regolamento attua, altresì, le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice») nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.

3. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa individuate nel presente provvedimento.

4. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.

5. In presenza di contratti misti che comprendano lavori, servizi e/o forniture si applica il presente regolamento solo nel caso di prevalenza economica delle forniture di beni e/o servizi rispetto ai lavori o nel caso in cui i lavori pur superando il valore del 50% dell'appalto abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture che costituiscono l'oggetto principale del contratto.

6. Gli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca di cui all'art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, sono disciplinati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

7. Gli importi monetari, indicati nel presente regolamento, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali.

## **Articolo 2 - Beni e servizi acquistabili in economia**

1. L'acquisizione di beni e servizi in economia al di sotto della soglia comunitaria è effettuata per tutti i metaprodotto presenti nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) gestito da Consip S.p.A.. Tale soglia non può essere superata neppure con varianti e proroghe o altre forme di integrazione o di estensione del contratto iniziale.

2. Nell'ipotesi di non reperibilità nel MePA dell'intervento necessitato è ammesso il ricorso all'acquisizione in economia per i seguenti beni e servizi, entro l'importo fissato dall'art. 125, comma 9, salvo quando diversamente specificato:

### **BENI:**

- a) Mobilio, attrezzature, componenti di arredamento, tende, tendaggi, targhe segnaletiche e suppellettili per uffici, strutture, impianti e servizi comunali, per le scuole materne, elementari, medie;
- b) Strumentazioni, beni mobili e attrezzature per uffici, impianti, servizi comunali (sistemi elettronici di amplificazione e diffusione sonora, di telefonia, televisivi, di proiezione, audiovisuali, ecc...);
- c) Acquisto apparecchiature e materiali per disegni, per fotografie e per audiovisivi;
- d) Autoveicoli, motoveicoli e altri automezzi e mezzi di lavoro in dotazione ai servizi comunali;
- e) Acquisto di pezzi di ricambio e accessori per i beni di cui alle precedenti lett. a), b), c), d);
- f) Fornitura di carburanti, lubrificanti e combustibili;
- g) Vestiario: effetti di corredo, divise e calzature per il personale dipendente, comunque occorrenti per l'espletamento dei servizi;
- h) Acquisto di generi alimentari;

- i) Generi di cancelleria, supporti per archiviazione, timbri e tabelle segnaletiche, stampati per uso uffici, registri, carta, cartone, affini, e altri materiali di consumo, necessari per gli uffici, per gli impianti e i servizi comunali e per le istituzioni scolastiche (per quanto competenza del comune);
- j) Acquisto o noleggio di macchine da riproduzione e relativa assistenza, macchine da stampa, da calcolo, da microfilmatura, nonché materiale di consumo per il funzionamento delle macchine qui indicate e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature installate presso i vari uffici;
- k) Acquisti di hardware, relative componenti, di software standardizzato e di altri strumenti informatici e telematici, necessari per il funzionamento degli uffici e servizi comunali;
- l) Acquisto o noleggio di apparecchi e materiali di consumo necessari ai servizi igienico- sanitari, ambientali, cimiteriali e di gestione della popolazione animale; acquisto di attrezzature e prodotti igienizzanti e disinfettanti per pulizie; farmaci e materiali di pronto soccorso;
- m) Forniture per il traffico e la segnaletica stradale; acquisto attrezzature per il pronto intervento e l'equipaggiamento dei mezzi della polizia locale; acquisto attrezzature tecnico-scientifiche per il rilievo delle infrazioni; acquisto materiali per la rilevazione degli incidenti;
- n) Materiali necessari alla manutenzione della pubblica illuminazione
- o) Materiale e attrezzature per arredo urbano, verde, giardinaggio, piante, fiori, corone e addobbi vari;
- p) Materiale e attrezzature ludiche, didattiche, scientifiche e sportive;
- q) Materiale e attrezzature necessari alla manutenzione degli immobili comunali e relativi impianti, comprese opere di falegnameria ed infissi;
- r) Forniture di utensileria e ferramenta;
- s) Spese connesse con l'organizzazione o la partecipazione a corsi, convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni su materie istituzionali; quote di partecipazione alle suddette iniziative;
- t) Spese di rappresentanza (targhe, coppe, trofei, medaglie, bandiere, stendardi, omaggi e varie);
- u) Fornitura di catering, allestimento rinfreschi, buffet e altri generi, per occasioni di carattere istituzionale;
- v) Forniture necessarie allo svolgimento di attività culturali, sociali, ricreative, sportive e per il tempo libero promosse dal Comune;
- w) Spese concernenti il funzionamento degli organi comunali, i comitati e le commissioni nominati per lo svolgimento di attività del Comune;
- x) Spese connesse con le elezioni ed i referendum;
- y) Spese postali, telegrafiche, telefoniche e acquisto di valori bollati;
- z) Abbonamenti a riviste, periodici e simili ed acquisti di libri, periodici e pubblicazioni sia su supporto cartaceo che informatico, abbonamenti ad agenzie di informazione o consulenza;
- aa) Operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni;
- bb) Locazione per breve tempo di immobili, con affitto o noleggio delle attrezzature occorrenti, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'amministrazione e per le attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre ed altre manifestazioni istituzionali, quando i locali di proprietà non siano sufficienti o idonei.

## **SERVIZI**

- cc) Manutenzione e riparazione dei beni mobili, apparecchiature, strumentazioni e loro accessori;

- dd) Manutenzione e riparazione ai veicoli, altri mezzi di trasporto e di lavoro, macchine e attrezzi e altri servizi di competenza comunale;
- ee) Manutenzione e riparazione di vestiario, calzature e altre dotazioni agli uffici, impianti, servizi e al personale;
- ff) Servizi di lavanderia e servizi di lavaggio;
- gg) Software su misura, manutenzione e assistenza hardware, software e altri strumenti informatici e telematici, a meno che la natura della prestazione o la necessità di avvalersi di un contratto di durata e di tenere conto del divieto di artificioso frazionamento, rendano necessario il ricorso all'appalto;
- hh) Servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di locali;
- ii) Spese di trasporto e facchinaggio, traslochi, spedizioni, imballaggio e immagazzinaggio;
- jj) Vigilanza diurna e notturna e altri servizi per la custodia e la sicurezza dei beni comunali;
- kk) Servizi finanziari, bancari, assicurativi e di brokeraggio;
- ll) Servizi esterni di fotoriproduzione, eliografia, elaborazione disegni computerizzati, stampa, tipografia, serigrafia, legatoria, grafica o similari;
- mm) Servizi video-fotografici;
- nn) Servizi di assistenza tecnica, audio e apparecchiature di amplificazione sonora e di illuminazione in occasione di pubbliche manifestazioni, corsi, laboratori;
- oo) Servizi di interpretariato, traduzione, sbobinatura e trascrizione;
- pp) Servizi di allestimento, stampa inviti, manifesti, atti ed altre spese similari;
- qq) Servizi di agenzia viaggi; servizi alberghieri e servizi accessori per vacanze sociali e per missioni del personale/amministratori;
- rr) Accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
- ss) Servizi di collocamento e reperimento del personale;
- tt) Servizi di gestione pratiche amministrative personale dipendente, servizio elaborazione paghe e altri servizi connessi;
- uu) Servizi di cura e manutenzione dell'arredo urbano e del verde pubblico, compresi i nuovi collocamenti di piante, fiori e tappeti erbosi;
- vv) Servizi di espurgo;
- ww) Servizi di sistemazione e restauro per libri, arredi, tappezzerie, tendaggi e altri beni di pregio;
- xx) Spese per la divulgazione di bandi di gara, di concorso, avvisi a mezzo stampa o altri organi di informazione; spese per funzionamento di commissioni di gara e di concorso e di assistenza al RUP, spese per la predisposizione del DUVRI;
- yy) Abbonamenti a servizi di consulenza;
- zz) Spese legali e notarili;
- aaa) Spese per la formazione, l'aggiornamento del personale, i corsi ed i concorsi;
- bbb) Servizi inerenti la salvaguardia e la tutela dell'ambiente, quali rilevazione dati inerenti l'aria, l'acqua, il suolo, analisi ambientali e di laboratorio, saggi, prelievi, carotaggi, monitoraggi, servizi di consulenza scientifica e tecnica ecc.;
- ccc) Incarichi relativi alla progettazione grafica, al design, alla creazione di prodotti culturali originali tramite la stampa, la fotografia, la cinematografia, la televisione, la musica ed il WEB;
- ddd) Servizi alberghieri e di ristorazione di cui all'allegato IIB, cat. 17 del codice dei contratti;
- eee) Servizi sociali e sanitari di cui all'allegato IIB, cat. 25, del codice dei contratti;
- fff) servizi ricreativi, culturali, sportivi e del tempo libero di cui all'allegato IIB, cat. 26 del codice dei contratti;
- ggg) servizi cimiteriali;

- hhh) interventi da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze comunali
- iii) servizi di trasporto di cose e/o persone;
- jjj) Incarichi relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata, servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica, servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, servizi di sperimentazione tecnica e analisi, di cui all'allegato IIA, categoria 12, del codice dei contratti, di importo non superiore a 100.000 euro.
- kkk) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva (es. predisposizione piani di protezione civile, piani di evacuazione, piani di emergenza, ecc)., di importo non superiore a 100.000,00 euro;
- lll) servizi di supporto all'ente nella definizione di richieste di contributi diversi, di importo non superiore a 50.000,00 euro;
- mmm) acquisizione di beni e servizi non ricompresi nelle tipologie di cui ai punti precedenti, rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni comunali, per un importo fino a 50.000 euro.

3. Il ricorso al sistema di spese in economia, per importi inferiori alla soglia comunitaria è consentito altresì per beni e servizi di qualsiasi natura nelle ipotesi di cui all'art. 125 comma 10 del D.lgs. 163/2006 e precisamente:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale.

4. Per affidamenti di importo superiore alle soglie previste dal presente articolo o da altri articoli del presente regolamento e per oggetti diversi si dovrà procedere con le ordinarie modalità di acquisto di beni e servizi applicando il D. Lgs. 163/2006 e il regolamento di cui al D.P.R. 207/2010.

### **Articolo 3 - Modalità di acquisizione in economia**

1. L'acquisizione in economia degli interventi può avvenire:

- a) in amministrazione diretta;
- b) cottimo fiduciario.

2. Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. Essi sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente o appositamente assunto impiegando materiali, mezzi e quant'altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia.

3. Sono acquisiti a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a operatori economici.

### **Articolo 4 – Procedura di cottimo fiduciario**

1. L'acquisizione degli interventi tramite cottimo può essere realizzata attraverso:

- a) il ricorso al MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) gestito da Consip S.p.A ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- b) l'adesione alle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23.12.1999, n. 488 (Convenzioni Consip);
- c) in maniera autonoma come singolo ente.

### **Articolo 5 – Acquisti tramite ricorso al MePA**

1. L'acquisizione di beni e servizi in economia al di sotto della soglia comunitaria è effettuata mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MePA) gestito da Consip S.p.A. ogni qual volta sia presente sulla piattaforma di acquisto il metaprodotto (Sottoinsieme di beni/servizi di una Categoria) corrispondente all'oggetto della fornitura del bene o del servizio che occorre acquistare, ovvero il ricorso al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di committenza o altre tipologie di mercato elettronico di cui all'art. 328 del D.P.R. 207/2010. Pertanto il Comune, ogni volta abbia necessità di procedere ad acquisizioni sotto la soglia comunitaria di beni e servizi, è tenuto a verificarne la presenza sul MePA e, se presenti, dovrà obbligatoriamente ricorrere all'acquisizione su tale piattaforma, a meno che il bene/servizio presente sul mercato elettronico non sia coerente con le proprie necessità in quanto privo dei requisiti tecnici essenziali.

2. L'effettuazione degli acquisti di beni e servizi sul MePA avviene attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o attraverso un confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati oppure attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o di richieste di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione.

3. Per le acquisizioni di beni e servizi presenti nei cataloghi del MePA di importo inferiore al limite di cui all'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 (euro 40.000,00), si procede seguendo alternativamente due modalità:

- a) ordini di acquisto diretto (o.d.a.): modalità da adottare per acquistare beni/servizi esistenti sui cataloghi MePA con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità dell'amministrazione. Il Responsabile potrà di volta in volta valutare l'opportunità di procedere ad una indagine di mercato fra almeno tre ditte in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione;
- b) acquisto attraverso richiesta di offerta (r.d.o.): modalità da adottare per acquisire beni/servizi con caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura particolari.

4. Per acquisizione di beni e servizi nei cataloghi MePA di importo uguale o superiore al limite di cui all'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/2006 ed inferiore alla soglia comunitaria, si procede attraverso richiesta di offerta; la richiesta è inviata ad almeno 5 operatori economici tra quelli abilitati al MePA in possesso dei necessari requisiti.

5. È fatta salva la possibilità di procedere attraverso ordine di acquisto diretto nei casi in cui si renda necessario il ricorso ad operatori economici predeterminati, ivi compresi i casi di nota specialità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero per comprovati motivi di estrema urgenza risultanti da eventi imprevedibili e non imputabili all'amministrazione. Le motivazioni del ricorso all'affidamento diretto dovranno essere adeguatamente esplicitate nella determinazione a contrattare.

### **Articolo 6 - Adesione alle Convenzione Consip**

1. Il Responsabile del Settore potrà sempre ricorrere ad una convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 23.12.1999, n. 488 e successive modificazioni ed

integrazioni (Convenzioni Consip), ovvero ne dovrà utilizzare i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili all'oggetto delle stesse nelle ipotesi previste dal presente Regolamento.

2. Qualora, pur in presenza di una Convenzione Consip attiva, si ritenga di non aderire e di procedere in autonomia, è fatto obbligo di utilizzare, come limite massimo, il parametro di prezzo-qualità risultante dalla Convenzione Consip attiva.

3. Il Responsabile di settore, qualora proceda all'acquisizione dell'intervento in modo autonomo, dovrà dimostrare di aver ottemperato alle disposizioni dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni, dandone espressamente e compiutamente atto nella determinazione a contrattare.

4. I provvedimenti inerenti l'acquisizione degli interventi in modo autonomo devono essere trasmessi all'Organo di controllo interno, per consentire, nell'ambito del controllo di gestione, l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo e del rispetto dei parametri prezzo-qualità previsti nelle convenzioni Consip.

### **Articolo 7 – Acquisti in maniera autonoma**

1. L'acquisto in maniera autonoma è possibile solo quanto non sia possibile reperire il bene/servizio tramite ricorso al MePA in quanto lo stesso non è presente sul mercato elettronico ovvero se presente non è coerente con le necessità dell'ente in quanto privo dei requisiti tecnici essenziali.

2. Nei casi di cui al comma 1, si procede come segue:

- a) per forniture e servizi di importo pari o inferiore ad € 7.000,00 (settemila) con affidamento diretto ad un solo soggetto. Il Responsabile potrà valutare l'opportunità di procedere ad una informale indagine di mercato atta ad acquisire, anche in forma semplificata, preventivi tra ditte in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione. Per indagine di mercato si intende l'analisi comparativa dei prezzi offerti sul mercato;
- b) per forniture e servizi di importo superiore a euro 7.000,00 (settemila) e inferiore a euro 40.000,00 (quaranta mila) con affidamento diretto ad un solo operatore economico. Il Responsabile dovrà procedere ad un'indagine di mercato fra almeno tre operatori in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione. Per indagine di mercato si intende l'analisi comparativa dei prezzi offerti sul mercato mediante acquisizione, anche in forma semplificata, ovvero senza previa pubblicazione di avviso esplorativo, di almeno tre preventivi;
- c) per forniture e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 (quaranta mila) e sino alla soglia di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento, mediante cottimo fiduciario tra almeno cinque operatori economici, ove presenti, in tale numero, sul mercato, individuati tramite l'elenco di operatori economici o, nel caso in cui lo stesso non sia ancora istituito o non vi siano soggetti idonei, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico. I soggetti da invitare saranno scelti dal Responsabile del procedimento mediante estrazione tra coloro che sono iscritti all'albo, ovvero nel caso in cui l'albo non sia stato ancora istituito, tra coloro che hanno risposto all'avviso pubblico manifestando interesse a partecipare alla procedura;

3. Il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di spedizione dell'invito.

4. In casi di urgenza, adeguatamente motivati dal Responsabile del procedimento di spesa, detto termine può essere ridotto nel rispetto, per quanto possibile, del tempo ordinariamente necessario ai concorrenti per preparare le offerte.

5. Gli inviti possono essere trasmessi tramite il servizio postale o a mezzo fax o posta elettronica certificata.

## **Articolo 8 - Divieto di frazionamento**

1. È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi al fine di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente regolamento.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, ove possibile ed economicamente conveniente, gli appalti dovranno essere suddivisi in lotti funzionali.

## **Articolo 9 – Determinazione a contrattare**

1. L'esecuzione degli interventi in economia viene disposta con determinazione, nei limiti del budget assegnato dalla Giunta comunale e delle direttive contenute nel Piano esecutivo di gestione, dal Responsabile del Settore interessato.
2. L'affidamento in cottimo è disposto dal suddetto Responsabile con determinazione che, ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L., deve indicare:
  - il fine che il contratto intende perseguire;
  - l'oggetto e la forma del contratto;
  - le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.
3. Nella suddetta determinazione il Responsabile è tenuto a valutare che il valore economico dell'intervento sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo della sicurezza; quest'ultimo deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture oggetto della procedura. Il costo relativo alla sicurezza non può essere soggetto a ribasso e deve essere indicato nella determinazione e negli altri atti della procedura (lettera d'invito, capitolato, ecc) anche se equivalente a zero (art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
4. Alla determinazione a contrattare devono essere allegati gli atti di gara (a titolo esemplificativo: lettera d'invito, disciplinare, capitolato speciale d'oneri) che devono riportare:
  - l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'I.V.A., e l'indicazione degli oneri di sicurezza;
  - le garanzie richieste al contraente;
  - il termine di presentazione delle offerte;
  - il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
  - l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - il criterio di aggiudicazione prescelto;
  - gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
  - la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010;
  - l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
  - l'indicazione dei termini di pagamento;
  - I requisiti minimi di partecipazione dei concorrenti:
    - possesso dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause ostative elencate all'art. 38 del D.lgs. 163/06 e s. m. i);
    - possesso dei requisiti di ordine professionale di cui all'art. 39 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.);



- possesso dei requisiti in ordine alla capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale (artt. 41 e 42 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) che, di volta in volta, il Responsabile valuterà necessari, con riferimento anche all'entità dell'affidamento. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese.
- le eventuali modalità di individuazione delle offerte anormalmente basse;
- la possibilità del ricorso al rinnovo del contratto e/o alla proroga tecnica di cui al successivo art. 17.

5. L'elenco delle ditte da invitare è riservato sino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e, pertanto, dovrà essere custodito dal Responsabile in busta chiusa.

6. Nel caso in cui siano previsti oneri per la sicurezza dovrà essere allegato alla determinazione a contrattare apposito documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (art. 26 del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81).

7. Il mancato ricorso al MEPA, o ad altro mercato elettronico previsto dall'art. 328 del D.P.R. 207/2010, dovrà essere adeguatamente motivato nella determina a contrattare dal Responsabile che dovrà specificare di aver effettuato l'accertamento dell'insussistenza del bene o del servizio oggetto della prestazione nei mercati elettronici disponibili e, ove necessario, evidenziare la motivazione sulla non equipollenza con altri beni e servizi comparabili presenti in tali mercati.

8. Nell'ipotesi di convenzione CONSIP attiva, il Responsabile del contratto dovrà specificare, nella determinazione a contrattare, l'adesione a tale convenzione o, in alternativa, l'utilizzo dei parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto della convenzione medesima. Tale motivazione verrà riportata nella dichiarazione prevista dall'art. 26, comma 3 bis, della legge 488/1999, da allegare al contratto.

9. Il capitolato d'appalto dovrà riportare tra le clausole di recesso dal contratto quella prevista dal comma 13 dell'art. 1 del D.L. 95/2012 convertito con modifiche nella L. 135/2012 e quella prevista dall'art. 2 del D.P.R. 16/4/2013 N. 62.

10. La determinazione è trasmessa al Servizio finanziario; la stessa diviene esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, e viene pubblicata all'Albo on line dell'Ente.

11. La determinazione è inoltre soggetta a tutte le ulteriori pubblicazioni previste dalle vigenti norme sulla trasparenza e sull'anticorruzione.

#### **Art. 10 - Criteri di affidamento**

1. L'individuazione della miglior offerta è effettuata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi.

2. Gli elementi diversi per la determinazione dei criteri di valutazione e ponderazione delle offerte di cui al primo comma, variabili a seconda della natura del bene o della prestazione richiesta, possono essere:

- a) il prezzo;
- b) la qualità;
- c) il pregio tecnico;
- d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
- e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali del prodotto;
- f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
- g) la redditività;

- h) il servizio successivo alla vendita;
- i) l'assistenza tecnica;
- l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
- m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
- n) la sicurezza di approvvigionamento.

3. Nel caso dell'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa è obbligatorio prevedere nella lettera d'invito la predeterminazione degli elementi variabili ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna voce.

4. Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, si procede ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 all'esclusione automatica delle offerte anomale con il metodo di cui all'art. 86 comma 1 del medesimo decreto legislativo qualora il numero delle offerte non sia inferiore a dieci. Il ricorso all'esclusione automatica va specificato nell'invito alla gara.

5. In tutti gli altri casi verrà valutata la congruità di ogni offerta in conformità all'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 163/2006.

### **Art. 11 - Commissione di gara**

1. In caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, la verifica delle offerte presentate è demandata ad una Commissione, nominata dal Responsabile del Settore, composta da 3 membri:

- il Responsabile del Settore con funzioni di Presidente;
- due dipendenti dell'Ente scelti dal Responsabile di cui uno appartenente ad altro Settore;
- Dirigenti o funzionari di altre Stazioni appaltanti con specifica esperienza relativamente all'oggetto della gara.

2. Resta fermo il regime di incompatibilità previsto dall'art. 84, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e le altre incompatibilità previste dalle leggi vigenti.

3. Ai sensi dell'art. 120, comma 5 del D.P.R. 207/2010, al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 84, commi 4, 5 e 7 del D.lgs n. 163/2006 ovvero di altre incompatibilità previste dalle leggi vigenti.

4. Il Responsabile di Settore adotta la determinazione di nomina della Commissione di gara, incluso il segretario verbalizzante. La determinazione di nomina dei componenti della Commissione deve essere adottata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le operazioni della Commissione di gara di cui al comma 1 sono pubbliche, con esclusione di quelle relative alla valutazione delle offerte tecniche, e vengono riportate in appositi verbali.

5. Nel caso di cottimo fiduciario da aggiudicare al concorrente che ha offerto il prezzo più basso l'esame delle offerte è compiuto dal Responsabile del Settore competente con la presenza di due testimoni. Le operazioni sono verbalizzate da un dipendente del Settore stesso con funzioni di Segretario.

6. Al termine delle operazioni di gara l'appalto viene aggiudicato in via provvisoria.

7. Il possesso dei requisiti di ordine generale, professionale nonché di quelli tecnico-economici può essere autocertificato dai concorrenti secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000. Il Responsabile del Procedimento procederà alla verifica delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006 nonché ai sensi dell'art. 75 del citato DPR 445/2000.

8. Il provvedimento di aggiudicazione definitiva viene adottato dal Responsabile del Settore.

## **Art. 12 - Pubblicità e comunicazioni**

1. L'esito degli affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione all'albo on line del Comune. Tale avviso contiene i dati relativi alla determinazione di affidamento, la denominazione della ditta affidataria del cottimo e l'importo offerto.

2. Il Responsabile del Settore ovvero del procedimento dovrà effettuare inoltre, le comunicazioni all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e all'Osservatorio dei Contratti pubblici per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 125 comma 11, primo periodo, del D.Lgs. 163/2006.

3. Sono fatte salve le pubblicazioni obbligatorie sul sito internet del Comune nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente" previste dagli art. 23 e 26 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, commi 16 lett. b) e 32 della L. 190/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

## **Art. 13 – Garanzie**

1. Il Responsabile del Settore può valutare l'opportunità di richiedere la costituzione della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/06 per forniture di beni o servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00.

2. In relazione alla cauzione definitiva a garanzia del contratto:

- Per i contratti di importo inferiore ad € 40.000,00 si prescinde dalla richiesta di garanzia.
- Per i contratti di importo uguale o superiore ad € 40.000,00 deve essere prevista la costituzione di una cauzione definitiva, in conformità all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/06).
- L'importo della cauzione è ridotto del 50% qualora il contraente provi il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000.
- La predetta cauzione dovrà essere prestata mediante garanzia fideiussoria che, a scelta dell'appaltatore, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall' articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
- La cauzione deve prevedere una validità temporale di due mesi successivi al termine di durata del contratto e deve prevedere, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 163/2006:
  - a) La rinuncia, in modo espresso, al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - b) La rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c.;
  - c) L'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. La cauzione definitiva deve essere costituita entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione e resta vincolata fino al momento in cui sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dal contratto. Nel caso in cui non sia stata costituita entro il prescritto termine l'Amministrazione, previa diffida, potrà dichiarare decaduto l'aggiudicatario. L'Amministrazione può procedere ad altra gara in danno dell'aggiudicatario riservandosi di esperire ogni altra azione nel caso di insufficienza o inesistenza del deposito stesso.

4. Lo svincolo della cauzione è disposto con provvedimento del Responsabile di settore competente che attesti l'adempimento degli obblighi assunti con il contratto cui la

cauzione si riferisce e previa definizione delle relative contabilità.

5. Il Comune ha diritto di disporre della cauzione, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione per il risarcimento del maggior danno subito in ragione dell'inadempimento contrattuale dell'aggiudicatario; quest'ultimo è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

6. Nel caso di incarichi di progettazione di cui all'art. 90, comma 1, del D. LGS. 163/2006 non deve essere prodotta cauzione definitiva ma una dichiarazione, da parte di una compagnia assicurativa, contenente l'impegno a rilasciare, a far data dall'approvazione del progetto posto a base di gara o del progetto esecutivo, una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dei lavori per tutta la loro durata e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (art. 111, comma 1, D.Lgs. n.163/06 ed art. 269 del D.P.R. 207/2010).

#### **Art. 14 - Stipulazione del contratto**

1. I contratti per l'acquisizione di forniture e servizi in economia sono conclusi, ai sensi dell'art. 334 del D.P.R. 207/2010, mediante scrittura privata non autenticata, che può consistere in:

- a) sottoscrizione, per accettazione, a piè pagina del capitolato o del disciplinare o separato atto di obbligazione sottoscritto dall'offerente;
- b) sottoscrizione da parte del contraente della determinazione di affidamento;
- c) sottoscrizione da parte del contraente della lettera d'ordine del servizio o della fornitura.

2. Il contratto può essere sottoscritto in modalità elettronica.

3. Il contratto di cottimo contiene almeno:

- a. la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
- b. la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
- c. la qualità e le modalità di esecuzione;
- d. gli estremi contabili;
- e. la forma di pagamento;
- f. i termini di esecuzione dell'intervento e le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali;
- g. il richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti;
- h. cause di risoluzione del contratto;
- i. la clausola prevista dall'art. 3 comma 8 della L. n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei pagamenti.

4. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.

#### **Art. 15 - Verifica della prestazione**

1. I beni e i servizi di cui al presente Regolamento devono essere sottoposti rispettivamente ad attestazione di regolare esecuzione o di verifica di conformità entro venti giorni dall'acquisizione.

2. Per le spese di importo inferiore ad € 40.000,00 il Responsabile del Settore dà atto della conformità della fornitura o del servizio in sede di liquidazione della spesa senza redigere il certificato di regolare esecuzione.

3. Il certificato di regolare esecuzione è redatto dal responsabile del Settore ed è approvato con apposita determinazione contenente anche l'autorizzazione allo svincolo del deposito cauzionale.

### **Art. 16 - Inadempimenti**

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto a cui è stata affidata la fornitura dei beni e/o dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera d'ordinazione. L'Amministrazione, dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte della fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
2. Nel caso d'inadempimento grave, l'Amministrazione può altresì, previa lettera raccomandata a/r, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.
3. Per la risoluzione delle controversie insorte in materia contrattuale la competenza è demandata al Foro di Cagliari.

### **Art. 17 - Forniture e servizi complementari, rinnovo e proroga tecnica del contratto**

1. Se, durante l'acquisizione delle forniture e dei servizi in economia, si rendesse necessario ed indispensabile eseguire interventi complementari in base a circostanze imprevedute, verrà applicato, ove ricorrano le condizioni ivi previste:
  - l'art. 57 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 per le forniture;
  - l'art. 57 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 per i servizi.
2. Il rinnovo del contratto può avvenire solo nei tre anni successivi rispetto al contratto originario, a condizione che tale possibilità sia stata specificamente prevista nel capitolato e nell'invito relativi al contratto iniziale. L'importo complessivo del contratto, comprensivo del rinnovo, è computato per la determinazione del valore globale del contratto e non può superare il valore massimo previsto dall'art. 2 del presente regolamento
3. In caso di rinnovo ai sensi dell'art. 57 occorre pubblicare la determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013.
4. È vietato il rinnovo tacito dei contratti oggetto del presente regolamento e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.
5. È ammessa la proroga tecnica, consistente nel solo differimento del termine del contratto di cottimo, ove ricorrano i presupposti di legge, previa adozione di apposita e motivata determinazione dirigenziale di assunzione del relativo impegno di spesa.
6. La possibilità del ricorso alla proroga tecnica deve essere esplicitata nel capitolato e/o nell'invito alla gara.

### **Art. 18 Revisione dei prezzi contrattuali**

1. I contratti di durata pluriennale devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo sulla base dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento sulla base dei dati forniti dall'ISTAT e tenendo conto dei parametri qualità-prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP.

### **Articolo 19 – Responsabile di settore e responsabile del procedimento**

1. L'amministrazione opera a mezzo del Responsabile del settore interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il Responsabile del settore, per ogni singolo intervento relativo a servizi e forniture, può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del Responsabile del settore.

3. Il Responsabile del settore garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

#### **Articolo 20 - Norme transitorie e finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 163/2006, del D.P.R. 207/2010 artt. 329 - 338, del R.D. 2440/1923, del R.D. 827/1924, ove compatibili, della L. n. 241/1990 e successive modificazioni per quanto riguarda il procedimento amministrativo, della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013 per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità e trasparenza, del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, del codice civile, per quanto riguarda l'attività contrattuale, nonché le altre norme legislative vigenti.

2. Il presente regolamento entrerà in vigore nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto Comunale.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme non compatibili con le disposizioni dello stesso, contenute in atti regolamentali del Comune.